

Tribunale di Roma
SEZIONE FALLIMENTARE

Proc. n. [REDACTED]

Il g.d., dott. Claudio Tedeschi ;

letta l'istanza depositata il 19.03.2018 da '[REDACTED] s.r.l.' e volta all'assegnazione di cespite rientrante nel compendio fallimentare al momento residuo invenduto;

letto il parere della curatela depositato il 2.05.2018;

ritenuto che le deduzioni rappresentate dalla curatela appaiono condivisibili, atteso che l'attribuzione, al singolo creditore, di cespite rientrante nel compendio immobiliare del fallimento non deve andare comunque a detrimento delle legittime ragioni che i creditori titolari di pretese prevalenti sul credito che in tal modo verrebbe soddisfatto, e ciò nel rispetto della regola dettata dall'art. 2741 c.c.;

ritenuto, pertanto, che in ragione della pendenza di procedimenti promossi da soggetti affermatasi creditori del fallimento e che non hanno ancora avuto definizione ultima, laddove, in difetto di predisposizione di misure cautelative idonee a salvaguardare esse pretese per il caso in cui avessero giudiziale affermazione, venisse disposta l'auspicata assegnazione, il loro soddisfo potrebbe trovare ragione preclusiva di carattere materiale (poiché il bene dal quale dovrebbero trarsi le risorse utili sarebbe di spettanza esclusiva dell'assegnatario);

ritenuto, pertanto, che appare necessario che la parte postulante l'assegnazione, anche con riferimento agli alieni crediti e alle aliene pretese attualmente oggetto di giudiziale verifica di indicazione, con pertinente riscontro documentale, della mancanza di conseguente loro pregiudizio e/o della predisposizione di idonee cautele utili ad impedirne la verifica;

P.Q.M.

rigetta, allo stato, detta istanza di assegnazione.

Roma, 3.05.2018

g.d.

II

